



“UNIONE IBLEIDE”

Chiaramonte Gulfi (RG) – Giarratana (RG)– Monterosso Almo (RG) - Buccheri (SR)

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUZIONI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE COMUNI IBLEIDE.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
nella residenza dell'Unione "*Unione Comuni Ibleide*" con sede legale in _____,
via _____, e sede operativa in _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) in persona del Sindaco, prof. Mario Cutello domiciliato per la sua carica presso il Comune di Chiaramonte Gulfi, con sede in Corso Umberto n. 65, codice fiscale 000689440881, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

Il Comune di Giarratana (RG) in persona del Sindaco, Bartolo Giaquinta domiciliato per la sua carica presso il Comune di Giarratana, con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 3, codice fiscale 80001350885, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

Il Comune di Monterosso Almo (RG) in persona del Sindaco, Dott. Salvatore Pagano, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Monterosso Almo, con sede in Piazza San Giovanni n. 10, codice fiscale 00177300886, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

Il Comune di Buccheri (SR) in persona del Sindaco, dott. Alessandro Caiazzo, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Buccheri, con sede in Piazza Toselli n. 1, codice fiscale 80001590894, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

E

L'Unione "*Unione Comuni IBLEIDE*" (RG) in persona del Presidente, prof. Mario Cutello, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Unione, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera assembleare n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, di seguito per brevità denominata anche "Unione".

**** ** ***

Premesso che

- con proprie deliberazioni i Comuni di Chiaramonte Gulfi (deliberazione del C.C. 4/2010 rettificata con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2013), Giarratana (deliberazione del C.C.

59/2010 rettificata con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2013) e Monterosso Almo (deliberazione n. 50/2009 rettificata con deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2012) hanno costituito, ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'Unione dei Comuni denominata Ibleide;

- con deliberazione n. 44 del 29 settembre 2023 il Comune di Buccheri ha deliberato la propria adesione all'Unione dei Comuni Ibleide;
- l'articolo 2 dello Statuto dell'Unione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010, affida all'Unione la promozione e lo sviluppo del territorio e la crescita delle comunità attraverso la gestione collettiva e unitaria di funzioni e/o servizi anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali perseguendo così i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- l'articolo 4 dello Statuto Unione Ibleide individua le funzioni già assegnate all'Unione e, al comma 4, dispone che *all'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con apposita deliberazione dei consigli comunali modificativa del presente Statuto.*

Considerato che

- i Comuni aderenti all'Unione Ibleide hanno già sperimentato l'esercizio congiunto di alcuni servizi e hanno inteso, con proprie deliberazioni, avviare la sperimentazione in ordine all'esercizio in capo all'Unione del servizio di polizia municipale;
- con deliberazione n. 4 del 21 marzo 2025 il Consiglio direttivo dell'Unione e con delibera n. 6 del 1° aprile 2025 l'Assemblea dell'Unione, ai sensi dell'articolo 32 comma 4 del TUEL, hanno deliberato la modifica del proprio Statuto includendo tra le funzioni esercitabili, il servizio di Polizia Locale;
- con deliberazioni n. _____ del _____ del Comune di Chiaramonte Gulfi, deliberazione n. ____ del _____ del Comune di Giarratana, deliberazione n. ____ del _____ del Comune di Monterosso Almo e deliberazione n. ____ del _____ del Comune di Buccheri i singoli comuni hanno preso atto della modifica dello Statuto dell'Unione e deliberato il conferimento del Servizio di polizia municipale all'Unione dei Comuni.

Evidenziato che

- l'articolo 1 della L. 7 marzo 1986 n. 65 dispone al comma 2 che *i comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;*
- l'articolo 12 della L. 7 marzo 1986 n. 65 dispone che *gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi.;*

a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge sostituendo al Comune e ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti;

- *l'articolo 5 della L.R. 1° settembre 1990 n. 17 dispone che i comuni con territorio contiguo possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia municipale, quando tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità. Apposita convenzione tra i comuni regolerà: i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti finanziari, di mezzi e di personale di ciascun ente locale, la dipendenza gerarchica e funzionale del personale e dei servizi associati;*
- *con parere del 15 settembre 2003 il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ha precisato che possono essere trasferite le funzioni dell'ente fuorché le attribuzioni e i compiti di cui agli articoli 50 comma 4 e 54 del TUEL che restano in capo al rappresentante della comunità locale.*

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue.

ARTICOLO 1. PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. FINALITÀ E OGGETTO.

Scopo della presente Convenzione è quello di regolamentare la modalità di svolgimento congiunto della funzione di Polizia Locale nonché lo svolgimento in modo coordinato e intercomunale dei servizi di Polizia Municipale.

La presente Convenzione istituisce, all'esito delle deliberazioni di ciascun Consiglio comunale che hanno conferito all'Unione le funzioni di Polizia Locale, il Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Ibleide chiamato a esercitare le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di Polizia Municipale definite dalla L. 65/1986 e dalla L.R. 1° agosto 1990 n. 17.

Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza esercitate dal personale che svolge il servizio di polizia municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della L. 65/1986 e dall'articolo 4 della L.R. 1° agosto 1990 n. 17.

Il trasferimento delle funzioni e la contestuale istituzione del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione sono finalizzati a garantire il presidio del territorio e una presenza coordinata per la prevenzione e il controllo dei fenomeni impattanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti.

A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

- a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e del Presidente dell'Unione e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b) i controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia, nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c) la tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale, con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolare;
- d) la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
- e) la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia giudiziaria;
- f) il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- g) il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti;
- h) il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- i) servizi di informazione e comunicazione, in eventuale coordinamento con i gruppi di Protezione civile comunale.

L'esercizio congiunto del servizio di Polizia Locale in capo all'Unione si prefigge in particolare di ottenere:

- a) vigilanza e controllo nel territorio dell'Unione;
- b) vigilanza diurna e festiva;
- c) vigilanza serale e notturna, con particolare riguardo alla stagione estiva;
- d) intervento per infortunistica stradale;
- e) gestione e contrasto del fenomeno del randagismo;
- f) servizi per manifestazioni comunali che si svolgono nei comuni aderenti;
- g) eventuali accertamenti anagrafici.

Il Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione Ibleide è formato dagli operatori appartenenti alla Polizia municipale dei comuni aderenti alla presente Convenzione e dal personale successivamente assunto dall'Unione ai sensi della normativa vigente.

Ferme restando le modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali sono esercitate, con riguardo alle funzioni e servizi conferiti, dal Presidente, dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea dell'Unione salvo quanto diversamente stabilito dalla presente Convenzione.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri enti e quelle trasferite dai Comuni secondo quanto previsto e disciplinato dalla presente Convenzione.

I servizi aggiuntivi saranno definiti dal Consiglio direttivo dell'Unione, sulla base delle richieste e delle disponibilità dei singoli Comuni dell'Unione.

Il trasferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività amministrative, funzioni e compiti riferibili alle stesse funzioni.

ARTICOLO 3. AMBITO TERRITORIALE ED ATTIVITÀ.

L'ambito territoriale del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale è individuato nel territorio dell'Unione e, in particolare, nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente Convenzione. Di conseguenza ogni riferimento alla competenza territoriale che la L. 65/1986 e la L.R. 17/1990 fanno alle funzioni di Polizia Locale s'intende esteso al territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 12 della L. 65/1986.

Gli addetti al Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale agiranno, quindi, sui territori dei Comuni associati per l'attuazione dei servizi convenzionati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'autorizzazione riguarda tutte le funzioni previste dagli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- devono tenere la propria divisa ed i segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- sono autorizzati a tenere l'arma in dotazione anche sull'intero territorio dei comuni convenzionati previa autorizzazione e/o nulla osta dei rispettivi Uffici territoriali del Governo.

ARTICOLO 4. SEDI E SISTEMA DIREZIONALE.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni dotandosi di un Ufficio unico la cui struttura organizzativa viene approvata dal Consiglio direttivo dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze di servizio.

Il servizio ha un presidio in ognuno dei Comuni conferenti per poter mantenere il necessario rapporto con i dipendenti e con gli altri servizi dell'amministrazione. Ognuno di tali presidi ha un proprio referente.

Presso la sede istituzionale dell'Unione sarà costituito un Ufficio di Coordinamento deputato alla organizzazione del servizio su tutto il territorio dell'Unione.

Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:

- il Presidente dell'Unione, in attuazione dell'articolo 2 e 11 della L. 7 marzo 1986 n. 65, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti su tutto il territorio dell'Unione Ibleide;
- il Consiglio direttivo dell'Unione elabora gli indirizzi che dovranno essere attuati dall'Ufficio di Coordinamento ed eventuali convenzioni/protocolli d'intesa con altri enti;
- l'Ufficio di Coordinamento è chiamato ad elaborare calendari e programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dell'Unione;
- il Segretario Generale dell'Unione avrà il compito di verificare l'andamento della gestione edell'attuazione dei servizi così come definiti dall'Ufficio di Coordinamento.

Ogni ente, per i primi due anni di efficacia della presente Convenzione, relaziona semestralmente, per iscritto sull'andamento dei servizi di cui alla presente Convenzione formulando eventuali osservazioni e/o proposte migliorative della presente Convenzione.

In relazione alle materie di cui all'art. 2 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti dinatura gestionale, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dai Comuni conferenti, nonché gli atti di natura politica. Le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti investiti di Ufficio di governo ai sensi dell'articolo 54 TUEL.

ARTICOLO 5. COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI P.M. DELL'UNIONE IBLEIDE.

Le funzioni di cui all'articolo 9 della Legge n. 65 del 1986 saranno espletate dal Responsabile di P.M. di uno dei Comuni aderenti, individuato con provvedimento del Presidente dell'Unione tra gli agenti di P.M. dei Comuni aderenti, favorendo la rotazione – ove ritenuto opportuno - dopo almeno ogni biennio.

Gli atti relativi alle operazioni compiute saranno formalizzati come atti del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione.

ARTICOLO 6. DEFINIZIONE DEI SERVIZI.

I Comuni dell'Unione richiedono l'attivazione dei servizi aggiuntivi fornendo le disponibilità finanziarie.

L'Ufficio di Coordinamento predispone i turni di lavoro dei servizi aggiuntivi, nei limiti delle richieste e delle disponibilità di cui al punto precedente.

ARTICOLO 7. REGOLAMENTO.

Per l'organizzazione del Servizio i Comuni convenzionati faranno riferimento al Regolamento del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale adottato dall'Assemblea dell'Unione entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il Regolamento terrà conto dei regolamenti vigenti in ciascun comune aderente alla Unione dei Comuni.

ARTICOLO 8. MEZZI OPERATIVI.

L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge i servizi trasferiti e oggetto della presente Convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione di essi su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti;
- in comodato d'uso gratuito i beni mobili, i beni mobili registrati, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni e ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti.

Il conferimento in uso all'Unione dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate a seguito dell'approvazione di un apposito contratto tra il Presidente dell'Unione e il Sindaco del Comune concedente.

L'Unione si assumerà gli oneri per il funzionamento e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature concessi in uso gratuito.

A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni destinati all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente Convenzione.

Salvo diversa decisione assunta dal Consiglio direttivo dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio direttivo dell'Unione, su proposta dell'Ufficio di coordinamento, fa conoscere ai Comuni aderenti l'eventuale fabbisogno di mezzi tecnici, strumentali, informatici e di autoveicoli, il cui acquisto è demandato all'Unione, secondo un protocollo d'intesa che preveda le modalità di finanziamento, di assegnazione al servizio e di restituzione dei mezzi e/o beni per il caso di recesso dalla presente Convenzione.

In caso di recesso esercitato ai sensi del successivo articolo 18, tutti i beni di proprietà del Comune e che l'Unione utilizza in concessione d'uso, torneranno in uso a detto Comune. I beni mobili trasferiti a titolo gratuito o a titolo oneroso dal Comune restano, invece, in capo all'Unione.

La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni che abbiano esercitato il recesso, restano in capo all'Unione.

ARTICOLO 9. SEDE ISTITUZIONALE.

Il Servizio Unico Intercomunale di Polizia dell'Unione avrà la sua sede istituzionale presso il Comune di Chiaramonte Gulfi.

ARTICOLO 10. SEDE OPERATIVA.

Il Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Ibleide ha una sede operativa. Nella sede operativa è prevista l'allocazione della centrale radio-operativa e dei servizi generali e sono previste articolazioni territoriali per la migliore organizzazione del servizio.

La sede operativa è fissata, ogni due anni, in ciascun comune su determinazione del Presidente dell'Unione.

Negli altri comuni sono istituiti i presidi del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione.

Le eventuali altre sedi, presidi e uffici sono definiti dal Consiglio dell'Unione anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore organizzazione del servizio compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

La sede operativa riceve le richieste di intervento provenienti dall'esterno e, a seconda dei casi e delle competenze, richiede per le medesime l'attivazione di altri presidi (forze di polizia, soccorso, uffici comunali, etc.).

Le sedi o i presidi in cui si trovano centrali di videosorveglianza comunale rimangono invariate nella loro attività. Il monitoraggio e la gestione dei dati restano a carico dell'Amministrazione comunale che ha effettuato l'installazione.

ARTICOLO 11. TELEFONO UNICO PER LE EMERGENZE.

Presso la Sede operativa è collocata un'utenza telefonica per le emergenze e/o richieste di intervento dagli utenti.

Il telefono unico garantisce la disponibilità per gli utenti di tutti i Comuni di un punto diriferimento certo per la durata giornaliera dei servizi di Polizia Municipale e consente dirispondere con immediatezza alle richieste di intervento, attivando, a seconda dei casi, iservizi diretti o la richiesta di intervento da parte di altri corpi di sicurezza e di prontointervento.

ARTICOLO 12. CONTRASSEGNO DELL'UNIONE.

Gli operatori del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale dovrannoapporre sulla divisa la spilla con il contrassegno dell'Unione dei Comuni Ibleide.

Parimenti tutti i mezzi in dotazione dovranno apporreil contrassegno dell'Unione dei Comuni Ibleide.

ARTICOLO 13. VIGILANZA AMBITO TERRITORIALE.

Su indirizzo della Giunta dell'Unione, l'Ufficio di Coordinamento organizza il calendario mensile dei turni di vigilanza secondo modalità autonomamente individuate.

La vigilanza terrà comunque conto delle manifestazioni locali e della densità demografica del singolo comune.

Spetta all'Ufficio di Coordinamento definire i servizi di pattuglia.

ARTICOLO 14. DOTAZIONE ORGANICA E COSTI DI GESTIONE.

La dotazione organica delServizio Unico intercomunale di Polizia Locale dell'Unione necessaria per l'espletamento del servizio e delle funzioni di cui alla presente Convenzione, è definita dal Consiglio dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare e atti di organizzazione, previe eventuali procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'articolo 2 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati all'articolo 32 comma 5 del d.lgs. 267/2000.

I comuni conferenti possono comandare e/o trasferireall'Unione il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento delle funzioni e dei servizi trasferiti. Il conferimento del personale deve avvenire nel rispetto dei criteri generali di trasferimento approvati dall'Unione.

Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinatoavviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico edeconomico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturatoprecedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'attodell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

L'Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 2.

I costi diretti derivanti dalla gestione della funzione e dei servizi connessi, ivi inclusi i costi di vestiario e di ogni altro onere connesso al personale, degli automezzi, del carburante, delle apparecchiature tecnico – operative, dell'uso dei beni mobili ed immobili e delle manutenzioni, della formazione professionale del personale è sostenuta dall'Unione e ripartita tra i Comuni aderenti in proporzione al numero di abitanti al 31 dicembre 2023 di ciascun comune aderente all'Unione.

In caso di recesso dalla presente Convenzione, sulla base di apposito accordo da sottoscrivere tra i Comuni aderenti all'Unione, verrà stabilita la cessione del comando del personale ovvero il trasferimento del personale conferito al Comune che abbia esercitato il recesso.

In caso di realizzazione di progetti specifici, eccezionali che non rientrano nelle attività ordinarie nonché in caso di assunzioni di personale a tempo determinato e/o stagionali che prestino servizio esclusivamente in uno dei Comuni dell'Unione, i costi saranno imputati al Comune o ai Comuni richiedenti.

I trasferimenti statali, regionali o del Libero Consorzio destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti alle materie oggetto della presente Convenzione, destinati ai Comuni conferenti spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi e investimenti che dovrà sostenere l'Unione.

ARTICOLO 15. PROVENTI DA SANZIONI.

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada accertati dagli operatori del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale sono introitati dall'Unione. Il Comune nel cui territorio sono state elevate le sanzioni e l'Unione stabiliscono la destinazione di dette risorse nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 208 del Codice della Strada. Le risorse, eventualmente, in eccedenza vengono restituite al Comune sul cui territorio le sanzioni sono state elevate ad eccezione di una percentuale del 5% che rimane in capo all'Unione al fine di destinarla al buon funzionamento del servizio.

I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi al codice della strada rilevati dal Servizio Unico intercomunale di Polizia Locale e da altre forze di polizia o da altri organi di controllo sono introitate dall'Unione e ripartite ai Comuni nel cui territorio sono state elevate.

ARTICOLO 16. FORMAZIONE.

Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico professionali indispensabili per le nuove modalità di intervento e per i servizi di cui all'art. 2, su proposta dell'Ufficio di Coordinamento, il Consiglio direttivo dell'Unione dei Comuni, provvede a organizzare, anche di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo di Ragusa e Siracusa, appositi corsi di formazione.

ARTICOLO 17. DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente Convenzione ha la durata pari a quella dell'Unione. Della stipula della presente convenzione devono essere informati i Prefetti di Ragusa e Siracusa.

ARTICOLO 18. RECESSO.

Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione previa deliberazione consiliare adottata con la maggioranza assoluta ratificata dall'Assemblea dell'Unione.

La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno, tranne nei casi di mutuo consenso, decorsi 6 mesi dalla sua presentazione.

L'ente associato, nel periodo sopra citato rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti, sino alla conclusione della durata della Convenzione.

ARTICOLO 19. RAPPORTI FINANZIARI.

Il personale in servizio dovrà essere posto in comando e/o mobilità presso l'Unione con oneri a carico dell'Unione.

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, di cui all'art. 3 comma 2, ogni Comune verserà il dovuto all'Unione dei Comuni, che compenserà in proporzione all'impegno lavorativo i dipendenti che hanno prestato i servizi aggiuntivi.

ARTICOLO 20. ONERI A CARICO DEI COMUNI.

Il Consiglio direttivo dell'Unione dovrà stabilire termini e modalità del corrispettivo del servizio di cui all'art. 2 che ciascun Comune dovrà corrispondere in base agli effettivi costi del servizio stesso e in ragione del numero degli abitanti al 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 21. NORME FINALI E DI RINVIO.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicheranno le disposizioni generali, previste dalla legge, dai regolamenti in vigore e dagli statuti degli Enti convenzionati. Eventuali disposizioni operative non previste nella presente convenzione potranno essere adottate dal Presidente dell'Unione.

Unione dei Comuni Ibleide

Comune di Chiaramonte Gulfi

Comune di Buccheri

Comune di Giarratana

Comune di Monterosso Almo
